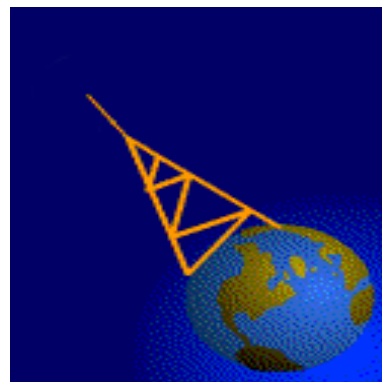




CITTÀ DI PINETO
(PROVINCIA DI TERAMO)



**PIANO DI RETE PER L'INSTALLAZIONE E
LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI
TELECOMUNICAZIONE OPERANTI TRA
100 KHz e 300 GHz**

REGOLAMENTO

(art. 8 comma 6 Legge n° 36/2001)

**Adeguamento alla Delibera di Consiglio Comunale
n° 1 del 27/01/2006 punto 5 comma b e punto 6**

Responsabile del procedimento
Dott. Ing. Marcello D'Alberto

Progettista
Geom. Alfredo Di Febbo

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Ø Vista la Legge 31 luglio 1997, n. 249 - "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- Ø Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente n° 381 del 10 Settembre 1998;
- Ø Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12/07/1999 pubblicata nella G.U.C.E. n° 199 del 30/07/1999;
- Ø Vista la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 - "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001;
- Ø Visto il DPCM del 08 Luglio 2003 emanato in attuazione della Legge 36/2001;
- Ø Visto il Decreto Legislativo n° 259 del 01 Agosto 2003 " Codice delle Comunicazioni elettroniche;
- Ø Vista la Legge Regionale Abruzzo del 13 Dicembre 2004, n. 45 – “Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico - BUR n. 39 bis del 17 dicembre 2004.

Sezione A – Disposizioni Generali

Art. 1

Ambito di applicazione, finalità e principi fondamentali

- 1) Il presente regolamento è diretto ad assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di telecomunicazione operanti tra le frequenze 100 KHz e 300 GHz e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della Legge 36 del 22 febbraio 2001.
- 2) I principi fondamentali di cui al presente Regolamento sono il “principio di precauzione” come definito nell'art. 174 del Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ed “il principio di cautela e di minimizzazione dell'esposizione” definito dall'art. 4 del D.M. 381/98. In particolare, “la progettazione e la realizzazione degli impianti deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile”, compatibilmente con la qualità del servizio, prevedendo l'eventuale introduzione di misure e nuove tecnologie meno impattanti e/o il ricorso al co-siting tra più aziende, al fine di ridurre l'esposizione della

popolazione, anche qualora siano rispettati i limiti di esposizione e le misure di cautela, comunque al di sotto degli obbiettivi di qualità prefissati nel presente regolamento , nonché l'impatto ambientale.

Art. 2 Catasto degli impianti

I gestori di tutti gli impianti, operanti nell'intervallo delle frequenze tra 100 KHz e 300 GHz, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento forniscono all'Amministrazione comunale la mappa completa degli impianti esistenti sul territorio comunale, corredata dalla documentazione di cui al successivo “ Dati tecnici per il rilascio del permesso di costruire “ (art. 7 – art. 8 comma d Legge 36/2001).

L'Amministrazione comunale scaduto il termine per la denuncia degli impianti procederà alla realizzazione, entro 30 giorni, di un catasto denominato “Catasto degli Impianti”.

L'Amministrazione comunale aggiorna, ogni anno, il “Catasto degli Impianti” mentre i gestori degli impianti, sono tenuti a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione di proprietà degli stessi o le loro caratteristiche tecniche, nonché la loro chiusura ovvero la messa fuori servizio per periodi superiori a sei mesi.

Sezione B – Impianti televisivi e di Radiodiffusione

Art. 3 Impianti televisivi e di radiodiffusione

Gli impianti televisivi e di radiodiffusione sono attualmente ubicati in zona “Colle Morino”, sito che nel presente regolamento si definisce saturo ovvero non idoneo a nuove installazioni aggiuntive; il sito sarà oggetto di ulteriori controlli, oltre a quelli di routine, e nel caso di superamento dei limiti prefissati dal Decreto n° 381/98 e dalla Legge n° 36/2001, per il risanamento, si applicheranno gli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e del DPCM 8 luglio 2003 relativo a campi magnetici ad alta frequenza, prevedendo, se necessario, la delocalizzazione degli impianti, nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'art. 9 della Legge n. 36/2001.

Sezione C – Impianti a servizio della telefonia mobile

Art. 4

Localizzazione

La localizzazione delle infrastrutture a servizio della telefonia mobile (TIM, VODAFONE, WIND, H3G) è individuata attraverso l'elaborato grafico (allegato A), allegato al presente "Piano di rete", dove, oltre ai siti idonei per l'installazione delle Stazioni Radio Base, sono stati individuati: i siti sensibili da salvaguardare (scuole, asili, case di cura, ecc.), i siti esistenti attualmente in funzione, ed il sito per la delocalizzazione di tre stazioni esistenti (in dettaglio art. 5 n° 9 del presente regolamento).

Art. 5

Siti idonei – identificazione geografica e dettagli impianti

Le aree sono tutte di proprietà comunale escluso l'area n° 7 Tav. 1 dell'allegato A, ove non sono ancora pervenute in possesso al Comune di Pineto, saranno avviate le procedure di acquisizione attraverso accordi con la proprietà privata, se non fosse possibile l'acquisizione di cui sopra si applicherà il D.P.R. n° 327/2001 con riferimento all'art. 8 comma 2 della Legge Regionale Abruzzo n° 45/2004.

I siti idonei sono identificati come segue:

- 1) (Allegato A Tav. 1 – n° 1 colore verde) Sito ubicato all'intersezione del fosso Foggetta con l'asse ferroviario Ancona - Bari, su proprietà RFI e adiacente proprietà comunale, censita al N.C.T. al foglio 32 part.IIIa 107 (RFI) e part.IIIe 149 e 179 (prop. Comunale in fase di acquisizione); il palo, di tipo multigestore, con le antenne di tutti i gestori, e gli apparati di proprietà RFI, saranno ubicati su proprietà RFI, mentre, gli apparati degli altri gestori, saranno ubicati su proprietà comunale in fase di acquisizione, il palo sarà realizzato a cura e spese dell'Amministrazione Comunale (come da protocollo d'intesa tra RFI e Amministrazione Comunale del 31.01.2005;
- 2) (Allegato A Tav. 1 – n° 2 colore verde) Sito ubicato su collinetta adiacente la S.S. 16 al km., censito al N.C.T. al foglio 32 part.IIIa 64 in parte, il palo, multigestore, dovrà necessariamente essere in legno lamellare (allegato C), al fine di minimizzare l'impatto ambientale, zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
- 3) (Allegato A Tav. 1 – n° 3 colore verde) Sito ubicato sul crinale tra il cimitero e la pinetina sovrastante il quartiere dei poeti, censito al N.C.T. al foglio 20 part.IIIa 207 in parte, il palo, multigestore, dovrà necessariamente essere in legno lamellare (allegato C), al fine di minimizzare l'impatto ambientale, zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
- 4) (Allegato A Tav. 1 – n° 4 colore verde) Sito ubicato nella Frazione di Scerne, zona nord, nei pressi dell'incrocio tra la S.S. 16 e la strada comunale che porta sull'argine sud del fiume Vomano, N.C.T. Teramo, foglio 4 part. N° 3 e n° 87; sito su area di proprietà RFI, dove potrà essere installato un palo (Art. 6 Comma 3 del presente regolamento) e relative apparecchiature RFI (GSM-R) e apparecchiature Vodafone (accordo con RFI), gli altri gestori potranno installare le loro antenne sullo stesso palo, ma le apparecchiature dovranno essere installate su area comunale adiacente, censita al N.C.T. al foglio 3 part.IIIa 11, in fase di acquisizione.

- 5) (Allegato A Tav. 1 – n° 5 colore verde) Sito ubicato in zona denominata “Colle Morino”, nella zona sono presenti Stazioni Radio per telefonia mobile, televisive, radiodiffusione e trasmissione dati, la zona è considerata satura, non si potranno realizzare ulteriori impianti di nessun genere, ad eccezione degli ampliamenti per nuove tecnologie riguardanti la telefonia mobile (UMTS); agli impianti esistenti, ove risultassero, valori efficaci di intensita' di campo elettrico E (V/m), valori efficaci di intensita' di campo magnetico H (A/m) e densita' di potenza dell'onda piana equivalente (W/m^2) superiori ai limiti di cui all'art. 3 commi 1 e 2, art. 4 commi 1, 2 e 3 del Decreto 381/98, saranno applicati l'art. 5 commi 1 e 2 del Decreto 381/98 e gli artt. 9 e 15 della Legge 36/2001.
- 6) (Allegato A Tav. 1 - n° 6 colore verde) Sito ubicato al confine nord del territorio di Pineto, presso l'area di pertinenza del depuratore comunale esistente in zona industriale a ridosso dell'argine del fiume Vomano;
- 7) ~~(Allegato A Tav. 1 – n° 7 colore verde) Sito ubicato nella Frazione Mutignano, presso il serbatoio acquedotto esistente della società Ruzzo Reti S.p.A. in zona Parco del Castellaro; sito non comunale, il supporto antenne sarà il manufatto del serbatoio stesso per tutti i gestori, gli apparati, se non potranno essere ubicati all'interno del manufatto del serbatoio, dovranno essere mimetizzati con l'ambiente circostante anche con rivestimento in legno;~~
(Allegato A Tav. 1 – n° 7 colore blu) Adeguamento alla Delibera di Consiglio Comunale n° 1 del 27/01/2006 punto 5 comma b e punto 6;
- 8) (Allegato A Tav. 1 – n° 8 colore verde) Sito autostradale, ubicato sulla galleria Solagne dell'autostrada A/14;
- 9) (Allegato A Tav. 1 – n° 1 colore magenta) Sito ubicato presso il campo sportivo “Druda”, i gestori dovranno realizzare due pali di illuminazione sui vertici nord-est e sud-est della recinzione del campo sportivo, ogni palo potrà ospitare un massimo di due gestori, i manufatti degli apparati a terra dovranno essere rivestiti in legno, ogni palo dovrà essere dotato di rastrelliera portafari con inclinazione regolabile, le rastrelliere portafari dovranno avere la capacità di ospitare un minimo di 16 fari, la rastrelliera portacavi dei fari dovrà essere completamente separata dalla rastrelliera dei cavi coax; questo sito per i gestori TIM, VODAFONE e H3G potrà essere realizzato esclusivamente in sostituzione (delocalizzazione) dei siti esistenti su Strada Provinciale per Mutignano (TIM, VODAFONE) e su Hotel Felicioni (H3G), identificati sull'allegato A Tav. 1 con i numeri 1 – 6 – 7 di colore ciano; la delocalizzazione e la totale rimozione dei siti esistenti suddetti, compreso il ripristino dello stato dei luoghi, delle eventuali strade di accesso dedicate, dovrà essere completata improrogabilmente entro il 31/05/2006.

Art. 6

Prescrizioni tecniche

- 1) I gestori dovranno utilizzare le migliori tecnologie disponibili sul mercato.(art.2 comma c L.R. 45/2004).
- 2) Tutti i siti pianificati, dovranno essere di tipo multigestore, , per ogni sito pianificato, potrà essere realizzato un solo supporto antenne per tutti i gestori, ad esclusione del sito pianificato di cui all'art. 5 n° 9 del presente regolamento.
- 3) Su ogni sito pianificato, il gestore che realizzerà il supporto antenne dovrà tener conto (attraverso lo scambio di informazioni tecniche tra gestori) delle necessità degli altri gestori, al fine di progettare un supporto che possa permettere la realizzazione della Stazione Radio Base agli altri gestori in co-siting sullo stesso (palo, traliccio, ecc.) .
- 4) Al fine di minimizzare l'impatto ambientale, ogni gestore, anche nel caso di attivazione contemporanea di tutti i sistemi (GSM – DCS – UMTS), potrà realizzare la Stazione Radio Base con una sola antenna per settore (antenna three-band); dove sarà possibile, anche per periodi limitati, i gestori in co-siting, dovranno adottare la condivisione delle antenne.

- 5) In caso di siti con distanza inferiore a 100 mt. dall'abitazione più vicina, il Delta H (dislivello dall'antenna) dal centro elettrico dell'antenna, nella direzione di massimo irraggiamento, alla copertura non praticabile delle abitazioni, nel raggio di cento metri dal sito, non potrà essere inferiore a 10 mt. con Tilt meccanico ed elettrico uguale a zero; in caso di tiltaggio delle antenne, si dovrà calcolare l'incremento di metri necessari per raggiungere il Delta H suddetto, all'interno del raggio di 100 mt..
- 6) Oltre ai limiti imposti dal Decreto 381/98 e dalla Legge 36/2001, il presente piano si prefigge un obiettivo di qualità con valori efficaci di intensità di campo elettrico E (V/m) pari o inferiori a 1, per i siti sensibili individuati nell'allegato A con colorazione viola e valori efficaci di intensità di campo elettrico E (V/m) pari o inferiori a 3, per il restante territorio. L'obiettivo è raggiungibile, sia per la pianificazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, sia per le prescrizioni di cui al comma precedente, ma soprattutto con una accorta e sensibile progettazione radio da parte di tutti i gestori.

Art. 7

Locazione siti comunali

- 1) Le aree previste per la realizzazione delle Stazioni Radio Base saranno oggetto di locazione tra l'Amministrazione Comunale ed i gestori.
- 2) Tra ciascun gestore e l'Amministrazione Comunale sarà stipulato un contratto di locazione come da standard allegato (Allegato B).

Art. 8

Procedimento autorizzativo per la realizzazione delle SRB

- 1) Per il procedimento autorizzativo, al fine dell'ottenimento dei permessi necessari alla realizzazione delle Stazioni Radio Base, per ogni sito, per ciascun gestore, si richiamano l'art. 87, per intero, del Decreto Legislativo n° 259 del 01 Agosto 2003 "Codice delle Comunicazioni elettroniche" e l'art. 11 comma 1 – 2 – 8 BIS della Legge Regionale Abruzzo del 13 Dicembre 2004, n. 45 – "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico - BUR n. 39 bis del 17 dicembre 2004.
- 2) Con riferimento al precedente comma, si precisa, che è dovuta, comunque, l'autorizzazione prevista dall'art. 87 del D.Lvo 259/03, anche per impianti con potenze inferiori a 20 W.

Art. 9

Scheda tecnica dell'impianto

Qualsiasi richiesta di autorizzazione di nuova realizzazione o di ampliamento o di riqualificazione dovrà essere corredata da una scheda tecnica dell'impianto con le indicazioni che seguono:

a. Relazione tecnica dei luoghi:

- 1) planimetrie con scala 1:500 o 1:1000 , per un raggio di 100 metri attorno all'impianto, con indicati gli edifici esistenti o in costruzione e le relative quote al colmo ed alla base espresse in metri sul livello del mare;
- 2) elaborati grafici del sito previsto per l'insediamento, ante operam e post operam, con le strutture dell'impianto prospetto e pianta;
- 3) ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di

- puntamento delle antenne;
- 4) altezza del centro elettrico del sistema radiante delle antenne espressa i metri sul livello del mare;
 - 5) misure previste per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti;
 - 6) rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore eventualmente causato dall'impianto;

b. Caratteristiche tecniche dell'impianto:

- 1) banda di frequenza nella quale opera l'impianto;
- 2) numero di trasmettitori per cella e numero di celle;
- 3) potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in Watt;
- 4) potenza al connettore di antenna per ogni elemento radiante espressa in Watt [W];
- 5) guadagno di antenna nella direzione di massima irradiazione espresso in decibel[dBi];
- 6) diagrammi di irradiazione sul piano verticale e orizzontale in termini di attenuazione, in forma tabellare, di grado in grado, da 0° a 359°, espressa in decibel;
- 7) potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione[EiRP], espressa in Watt;
- 8) direzione delle antenne rispetto al nord geografico, espressa in gradi;
- 9) dimensione degli elementi radianti, espressa in metri;
- 10) eventuali inclinazioni (TILT) degli elementi radianti di tipo meccanico ed elettrico, espresse in gradi;

b2. Impianti di radiodiffusione TV/FM

- 1) configurazione del sistema radiante (numero, orientamento e dimensioni del pannelli);
- 2) canale o frequenza di trasmissione e relativa polarizzazione;
- 3) potenza nominale del trasmettitore;
- 4) potenza equivalente irradiata in dBk nel piano orizzontale;
- 5) massima potenza equivalente irradiata in dBk;
- 6) angolo di abbassamento in gradi;
- 7) diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale;
- 8) rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore eventualmente causato dall'impianto.

Art. 10 **Controlli**

L'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco, vigila sul rispetto dei limiti fissati dal Decreto 381/98, dalla Legge 36/2001 DPCM del 8 luglio 2003. I controlli potranno, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, essere eseguiti, in qualsiasi momento e senza nessun preavviso, dall'ARTA, da società specializzate incaricate dal Sindaco e direttamente dall'Ufficio preposto del Comune con proprie attrezzature nel rispetto delle normative vigenti in materia, sia nazionali, che europee.

Art. 11 **Stazioni Radio Base Provvisorie per prove tecniche**

Dal giorno successivo alla delibera di adozione del Consiglio Comunale, come previsto dall'art. 15 della L.R. n° 45/2004, dopo aver stipulato il contratto di locazione con l'Amministrazione Comunale, i gestori potranno eseguire prove tecniche di trasmissione sui siti idonei, identificati nell'allegato A con i numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 di colore verde; gli impianti, per eseguire tali prove, potranno essere esclusivamente di tipo carrellato

su ruote, su ogni sito si potrà installare un solo carrato con palo o traliccio, tutti gli altri gestori che volessero effettuare tali prove sullo stesso sito dovranno usare il supporto antenne del gestore che sta già eseguendo le prove, mentre per gli apparati, potranno usare apparati propri su ruote o outdoor installati in modo provvisorio.

Per l'installazione degli impianti suddetti, i gestori invieranno una comunicazione all'ufficio tecnico comunale, corredata di planimetria di ubicazione, indicazione della strada di accesso e relazione di eventuali lavori da eseguire sulla stessa strada per renderla sufficientemente carrabile (è vietato qualsiasi tipo di pavimentazione definitiva); i gestori saranno obbligati a richiedere parere di radioprotezione all'ARTA, dopo l'ottenimento del parere positivo, lo stesso, sarà inviato, dai gestori, all'ufficio tecnico del comune con lettera di accompagnamento, dove sarà indicata la data di messa in esercizio dell'impianto, che dovrà essere obbligatoriamente successiva alla data di rilascio del parere da parte dell'ARTA.

Le prove tecniche potranno avere una durata massima di nove mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto provvisorio. Il giorno della scadenza dei nove mesi , l'impianto dovrà essere spento e rimosso improrogabilmente nei quindici giorni successivi.

IL PROGETTISTA
Geom. Alfredo DI FEBBO

ALLEGATI:

- A) Elaborato grafico piano di rete;
- B) Bozza contratto di locazione siti;
- C) Tipo di supporto antenne su siti vincolati.